

Istituto Comprensivo Genova Castelletto

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 1 DEL 19 DICEMBRE 2012

Premessa

Il Consiglio di Istituto opera in forma coordinata con il Dirigente Scolastico e con gli altri organi collegiali che esercitano competenze parallele, ma con rilevanza diversa, in determinate materie.

ART. 1 -Periodicità e luogo delle sedute

- a) Il Consiglio di Istituto si riunisce, in seduta ordinaria, almeno una volta ogni due mesi durante il periodo di apertura della scuola, Le sedute si tengono di norma nella sede del Istituto.

ART. 2 -Convocazione

- a) Il Consiglio di Istituto è convocato dal Dirigente Scolastico, sentito il Presidente. La prima convocazione del Consiglio, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri, è disposta dal Dirigente Scolastico.
- b) Il Presidente dispone la convocazione straordinaria del Consiglio di Istituto quando ne riceva richiesta scritta dal Presidente della Giunta, o da un terzo dei membri del Consiglio arrotondato in eccesso, o ogni qualvolta ne ravvisi la necessità. La richiesta deve contenere l'indicazione degli argomenti da trattare.
- c) L'avviso di convocazione indica la data, l'ora, il luogo della seduta e l'elenco degli argomenti iscritti all'ordine del giorno. L'o.d.g. deve contenere un numero di argomenti tale che possa essere trattato compiutamente durante una seduta dalla durata stimata di due ore. Nel corso della seduta il Presidente, previo accordo di tutti i Consiglieri, può aggiungere all'o.d.g. nuovi argomenti la cui trattazione avviene in coda agli argomenti previamente iscritti. Eventuali proposte di rinvio, sospensione, posposizione, anticipazione di argomenti iscritti all'ordine del giorno, devono essere sottoposte all'approvazione della maggioranza dei presenti.
- d) L'avviso di convocazione è comunicato dalla Scuola almeno 5 giorni prima della seduta. La comunicazione è fatta dalla segreteria del Istituto mediante consegna diretta ai componenti del Consiglio; ai membri della componente genitori la consegna può essere effettuata tramite inserimento dell'avviso nel diario dei figli. La comunicazione può essere fatta mediante posta elettronica ai membri che dichiarino previamente di accettare detta forma e comunichino il loro indirizzo di ricevimento.
- e) Nei casi di necessità e urgenza l'avviso di convocazione può essere comunicato anche telefonicamente fino al giorno prima della seduta.
- f) L'avviso di convocazione è affisso all'albo dell'Istituto e nei plessi dell'Istituto.

ART. 3 - Preparazione delle sedute

Al fine di consentire a ciascun componente del Consiglio la preventiva informazione sugli argomenti iscritti all'o.d.g., la Giunta predispone su ciascun argomento un fascicolo con la documentazione relativa e le eventuali proposte di deliberazione. E' facoltà di ogni singolo consigliere prendere visione del fascicolo.

ART. 4 - Svolgimento delle sedute

- a) Il Presidente presiede la riunione, nomina il Segretario del Consiglio, ne dirige i lavori, concede la parola ai Consiglieri e sorveglia la verbalizzazione. In caso di assenza o impedimento del Presidente, assume tale funzione il Vicepresidente o, in mancanza di questi, il genitore consigliere più anziano di età.
- b) Il Presidente, accertata l'esistenza del numero legale (in mancanza del quale rinvia la seduta a data da destinarsi) dirige i lavori del consiglio introducendo gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, concedendo la parola a coloro che ne facciano richiesta, curando che nella discussione ci si attenga all'ordine del giorno, mettendo a votazione le proposte di deliberazione. La seduta si ritiene valida quando siano presenti almeno la metà più uno dei componenti. Il Consigliere arrivato in ritardo si computa, ai fini della determinazione del numero legale, dal momento in cui è entrato. In qualsiasi momento venisse a mancare il numero legale, il Presidente dichiara sciolta la seduta.
- c) Per il mantenimento dell'ordine, il Presidente esercita gli stessi poteri dati dalla legge al Sindaco nelle riunioni del Consiglio Comunale.
- d) Le delibere sono adottate a maggioranza dei voti validamente espressi. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio, di regola, vota per alzata di mano. Il voto avviene in forma segreta quando riguardi persone, o su richiesta di almeno un terzo dei membri presenti. Il dispositivo di ogni delibera è formalizzato e immediatamente riletto.
- e) I verbali delle sedute del Consiglio di Istituto, di norma, vengono letti, emendati e approvati nella seduta successiva e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario. Se inviati dall'Istituto per posta elettronica a tutti i Consiglieri, senza che siano pervenute all'Istituto – per e-mail - proposte scritte di modifica o di integrazione entro cinque giorni dalla spedizione, il verbale si considera approvato. Gli emendamenti formano parte integrante del verbale.
- f) Le sedute sono aperte Ai membri dell'elettorato attivo; in caso di elevata affluenza, sarà data precedenza ai rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione. Quando si discute di questioni concernenti persone singole, il pubblico non è ammesso.
- g) Il Consiglio di Istituto può invitare a partecipare alle riunioni specialisti, rappresentanti del Comune e persone specificamente interessate posti all'O.d.G. e altri, purché l'invito sia previamente approvato dal Consiglio stesso e la partecipazione sia indicata nell'o.d.g. della seduta in cui avrà luogo. In caso di necessità e urgenza, il Presidente può porre ai voti la partecipazione alla seduta di un esperto durante la seduta medesima.

- h) La discussione si apre con una relazione sufficientemente completa del Presidente, o di un membro della Giunta Esecutiva o, se il problema è stato oggetto di studio da parte di una Commissione interna al Consiglio, di un membro di detta Commissione.

ART. 5 – Pubblicità degli atti del Consiglio

- a) Le deliberazioni del Consiglio d'Istituto devono essere rese pubbliche entro dieci giorni dall'approvazione con l'affissione all'albo di ogni singolo plesso, fino al successivo verbale e comunque per un periodo non inferiore a dieci giorni, vengono inoltre pubblicati sul sito web dell'Istituto.
- b) I verbali e tutti gli atti scritti preparatori sono depositati nell'ufficio di segreteria. Sono esibiti a chiunque ne faccia richiesta, secondo le disposizioni contenute nella L. 241/1990.
- c) Non sono soggette a pubblicazione le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta scritta dell'interessato, da allegare al verbale.

ART. 6 - Decadenza dei consiglieri

Il Consiglio può dichiarare decaduti dalla carica i membri eletti e quelli designati che non intervengano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio.

ART. 7 – Dimissioni di un membro del Consiglio

In caso di dimissioni del Presidente, il vicepresidente o, in mancanza di esso, il Consigliere anziano provvede a convocare il Consiglio per l'elezione del nuovo Presidente, con le stesse modalità di cui all'articolo 9, entro 10 giorni dalla ricezione della lettera di dimissioni. La convocazione del Consiglio per la sostituzione di un membro dimissionario della Giunta è disposta dal Presidente entro 10 giorni dalla ricezione della lettera di dimissioni. In caso di dimissioni di un Consigliere si procede alla surrogazione a norma dell'articolo 35 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n°297.

ART. 8 – Organizzazione per Commissioni

Il Consiglio di Istituto, al fine di rendere più efficace e funzionale la propria attività, può istituire Commissioni consultive. Le Commissioni sono istituite con deliberazione del Consiglio per materie specifiche: esse sono costituite da membri del Consiglio cui possono essere aggregati altri componenti esperti indicati dal Consiglio stesso a seconda del compito. La Commissione è presieduta da un Consigliere che ha il compito di relazionare al Consiglio stesso. La Giunta Esecutiva, nella preparazione dei lavori del Consiglio, può convocare il Presidente della Commissione competente sull'argomento trattato. La Giunta esecutiva si può avvalere della collaborazione delle Commissioni costituite dal Consiglio per l'esecuzione delle proprie deliberazioni.